Comune di Volterra

Provincia di Pisa

SETTORE N.3 - SUAP, Sport, Turismo, Personale e Ufficio Giudice di Pace

Determinazione n° 810 del 04/10/2018

Oggetto:	AVVISO PER LA GESTIONE PER LA DURATA DI UN ANNO DEL CAMPO SPORTIVO CHIARUGI

Premesso:

- Che il Comune di Volterra è proprietario dell'impianto sportivo denominato "Campo sportivo Chiarugi";

- Lo Statuto del Comune di Volterra dispone all'art. 9 che l'Ente *"favorisce l'istituzione di enti associativi culturali, ricreativi e sportivi promuovendo la creazione di apposite strutture, servizi ed impianti idonei a consentire l'esercizio delle relative attività. La gestione delle predette strutture si svolge prioritariamente tramite convenzioni da stipulare con gli stessi enti associativi".*

- che l'art. 14 della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 al comma primo dispone che *"gli enti locali che non intendono gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano in via preferenziale, la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD), enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, secondo procedure ad evidenza pubblica",* e all'art. 15 al comma 1 lett. d) fa riferimento, fra i criteri delle modalità di affidamento al *"radicamento territoriale";*

- che il Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 66 del 29/07/2015 stabilisce:

❖ Gli impianti di cui al presente regolamento possono essere gestiti nei modi che seguono:

A) Direttamente dal Comune, anche mediante istituzioni, aziende speciali, società a capitale pubblico, associazioni o fondazioni da essa costituite o partecipate, secondo quanto disposto dagli articoli 113 bis e 114 del D.Lgs 267/2001.
B) Mediante affidamento in gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali secondo procedure ad evidenza pubblica.
C) Mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati nel precedente comma, esclusivamente nel caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione del soggetto gestore comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.
D) Affidamento diretto a terzi ai soggetti di cui ai punti B) e C).

❖ Per ragioni di coerenza, efficienza e semplificazione, la gestione degli impianti "privi di rilevanza economica" sarà affidata prioritariamente alle associazioni che, per le caratteristiche precipue della disciplina praticata, sono deputate a svolgere la propria attività nella tipologia di impianti in questione. In particolare:

1. Per gli stadi e i campi sportivi:
· Società/Associazioni/Enti delle discipline sportive "calcio", "atletica" e altri eventuali sport che svolgano concretamente e coerentemente la propria attività negli stadi e campi sportivi.

- che il comma 361 della Legge di bilancio 2018 (Legge, 27/12/2017 n° 205) stabilisce: che gli enti locali garantiscano l'uso degli impianti sportivi in via preferenziale alle associazioni sportive e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, determinando una distinzione da altri soggetti che svolgano attività sportive in forma professionistica o semi-professionistica;

- Che la delibera di G.C. n 186 del 18/09/2018 ha disposto che la gestione dell'impianto non avvenga direttamente ma sia affidata ai soggetti stabiliti dalla vigente normativa;

Dato atto che la gestione diretta dell'impianto sportivo da parte del Comune oltre che risultare estremamente difficoltosa per la carenza di personale rappresenterebbe un aggravio di spesa considerevole per l'Ente;

Dato atto che l'impianto sportivo di cui trattasi e destinato all'attività dilettantistica di Associazioni sportive calcistiche è privo di rilevanza economica;

Dato altresì atto che la spesa per le utenze relative all'impianto (stimate in € 11.300,00) saranno sostenute al Comune, intendendosi quale beneficio economico indiretto ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990, vòlto oltre al presidio dell'impianto, alla realizzazione dei principi enucleati nello Statuto Comunale ed in particolare alla promozione e divulgazione della pratica sportiva.

Rilevato pertanto che la gestione del predetto impianto dovrà essere affidata in base ai criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., dalla legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21, dal Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 66 del 29/07/2015, e dal comma 361 della legge di bilancio 2018 (Legge, 27/12/2017 n° 205).

Dato atto che la realtà locale di tutto l'associazionismo sportivo si fonda essenzialmente sul volontariato;

Riconosciuto l'alto valore sociale ed educativo svolto dalle associative sportive sul territorio;

Visto l'avviso pubblico per l'avvio della procedura di selezione finalizzata alla scelta del gestore dell'impianto sportivo comunale sopra richiamato;

Dato Atto che la gestione degli impianti sportivi dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni indicate nell'allegato schema di convenzione allegato, che disciplinano i reciproci impegni di gestione tra il Comune e gestore e che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di Approvare, ai fini della individuazione di un gestore dell'impianto "Campo Sportivo Chiarugi", l'allegato avviso pubblico con i relativi allegati e lo schema di convenzione, che disciplina i reciproci impegni di gestione e manutenzione degli impianti e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- Di pubblicare l'avviso e i relativi allegati per un periodo di 15 giorni sul sito istituzionale del Comune nella sezione Bandi e gare

Responsabile del Settore
RASPOLLINI NICOLA

Comune di Volterra

Provincia di Pisa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.